

572. Accordo 11 aprile 2002 tra S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) A.I.E. (Associazione Italiana Editori) S.N.S. (Sindacato Nazionale Scrittori) U.N.S. (Unione Nazionale Scrittori) e C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

Questo accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2002, ed è stato tratto dal sito dell'AIE www.aie.it.

PREMESSO

- che l'articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248 pubblicata in G.U. n. 206 del 4 settembre 2000, introducendo i commi 4 e 5 dell'articolo 68 della L. n. 633/41, consente, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 20/06/1978, n. 399, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;

- che, in base alle medesime disposizioni, le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse per uso personale con mezzi e nei limiti indicati al punto precedente, possono essere effettuate con corresponsione di un compenso in forma forfetaria;

- che l'Università ha piena disponibilità delle opere dell'ingegno di cui detiene i diritti di utilizzazione economica;

- che lo stesso articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248 demanda alla SIAE, con l'introduzione dell'articolo 181ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il compito di riscuotere detti compensi;

- che lo stesso articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248 prevede (art. 181ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nuovo testo) la stipulazione di accordi tra la SIAE e le Associazioni di categoria interessate per la determinazione della misura e delle modalità di pagamento dei detti compensi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 68, commi 4 e 5;

- che l'ultima parte del comma 5 dell'articolo 68, introdotto dall'articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248, così recita: "Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti dai quali le biblioteche dipendono";

- che in data 18 dicembre 2000, fra SIAE, AIE, SNS, CNA-Grafica (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) Confartigianato e Casartigiani, è stato stipulato un accordo per le riproduzioni di opere dell'ingegno pubblicate "per le stampe" in centri di fotocopie, cui hanno successivamente aderito anche CLAAI (Confederazione Libere Associazioni Artigiani Italiani), Confcommercio e Confesercenti;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2. Il presente accordo ha effetto di accordo quadro. Le Università aderiranno tramite sottoscrizione diretta del presente accordo, ovvero con sottoscrizione di specifici analoghi accordi con le competenti Sedi regionali della SIAE.

3. Il presente accordo riguarda le riproduzioni per uso personale di opere dell'ingegno pubblicate "per le stampe" esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università rappresentate dalla CRUI.

4. Si intendono compresi nell'accordo i servizi di riproduzione eventualmente concessi in outsourcing a condizione che il servizio avvenga all'interno delle Università ed attenga alla attività svolta delle biblioteche.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente accordo le riproduzioni effettuate all'interno delle Università da soggetti esterni che svolgono il servizio di riproduzione con mezzi di riproduzione propri e/o con personale propri, con rischio imprenditoriale proprio, sia pure con il permesso delle Università, senza corrispettivo per le Università, ovvero con corrispettivo correlato al numero di copie eseguite. Tale attività, ove svolta, rientra nel regime previsto per i centri di fotocopie per il quale sono applicabili i diversi compensi concordati con le Associazioni di categoria dei centri di fotocopie.

5. Il compenso forfetario di cui all'articolo 68, comma 5, della L. 22 aprile

1941, n. 633, è rapportato per ciascuna Università al numero di studenti iscritti al 31 dicembre di ogni anno accademico. Tale compenso è fissato:

- per l'anno accademico 2001-2001 in euro 1,29 per studente
- per l'anno accademico 2002-2003 in euro 1,81 per studente
- per l'anno accademico 2003-2004 in euro 2,07 per studente

6. Entro il mese di febbraio di ciascun anno accademico le Università comunicheranno alla S.I.A.E. il numero di studenti iscritti, sulla base del quale verrà calcolato il compenso. Il pagamento del compenso verrà effettuato entro il 30 aprile successivo in unica soluzione per tutte le biblioteche esistenti presso le Università.

7. In relazione alle necessità di acquisire elementi per l'attribuzione dei compensi agli aventi diritto, la S.I.A.E. può effettuare verifiche a campione per tipologie di opere editoriali riprodotte, in accordo e in collaborazione con le Università interessate o con le singole biblioteche, secondo le modalità da definire caso per caso. Le Università o le singole biblioteche, senza alcun onere a loro carico, collaboreranno con la S.I.A.E. per la realizzazione di analisi campionarie, anche sulla base delle eventuali documentazioni e basi di dati già in loro possesso.

8. In ordine al rispetto del limite quantitativo di riproducibilità per uso personale del singolo volume o fascicolo di periodico, le Università si impegnano ad informare gli utilizzatori, con appositi avvisi o altri mezzi ritenuti idonei, circa le previsioni di legge e ad effettuare controlli, anche periodici, a campione, volti ad impedire il superamento dei limiti.

9. E' costituito un comitato paritetico, composto da tre rappresentanti del CRUI e da tre rappresentanti delle altre parti stipulanti, con il compito di effettuare un monitoraggio dell'applicazione del presente accordo. Esso esaminerà inoltre le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione del presente accordo, individuando ed analizzando fattispecie concrete che possano presentarsi soprattutto nella fase di prima applicazione.

10. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2004. Nel corso di tale periodo le parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio sull'andamento dell'applicazione dell'accordo, valutando la rispondenza dello stesso alle effettive modalità di svolgimento delle attività di fotocopiatura che avvengono all'interno delle diverse realtà universitarie. Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità in base ad oggettive incongruenze che dovessero emergere dal monitoraggio, le parti potranno concordare, con decorrenza anteriore alla data di scadenza, modifiche o integrazioni al presente accordo.

Roma, 11 aprile 2002